



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 24 Settembre 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale

Gentile cliente, con la presente desideriamo fare il punto sui **chiarimenti in materia di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale** ex DLgs. 207/96, alla luce alle novità introdotte dall'art. 1 co. 283 e 284 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Con tale ultima disposizione, a decorrere dall'1.1.2019, l'indennizzo in argomento diviene una misura strutturale, con conseguente stabilizzazione dell'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al "Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale" ex art. 5 del DLgs.207/96. L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. Pertanto, in caso di incompatibilità, l'erogazione dell'indennizzo cesserà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprende una qualsiasi attività lavorativa. In seguito, cessata l'attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell'indennizzo, non sarà possibile né ripristinare l'erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata.

Premessa

Con la circolare 24.5.2019 n. 77, l'INPS ha fornito le istruzioni ed i chiarimenti per presentare la domanda per il riconoscimento dell'assegno per chiusura e cessazione dell'attività commerciale.

L'indennizzo per la chiusura dell'attività, previsto esclusivamente per i commercianti, è **divenuto una misura strutturale a decorrere dal 1.1.2019**, per effetto della L. 30.12.2018 n.145 (legge di bilancio 2019), con conseguente stabilizzazione **dell'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato**, in parte, al "Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale" ex art. 5 del DLgs. 207/96¹.

Destinatari della misura

Possono beneficiare dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale, esclusivamente **i soggetti che esercitano**, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, **le seguenti attività**:

- è **attività commerciale al minuto in sede fissa**, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- è **attività commerciale su aree pubbliche**, anche in forma itinerante.

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:

- à **i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico** di alimenti e bevande;
- à **gli agenti e rappresentanti di commercio**, ma non i loro coadiutori.

L'Istituto ha chiarito che **possono beneficiare dell'indennizzo anche i titolari di imprese** che esercitano contemporaneamente **plurime attività commerciali**, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi **ciò che rileva è che il soggetto richiedente**, al momento della cessazione dell'attività, **eserciti un'attività indennizzabile**.

Invece, a titolo esemplificativo, **non rientrano tra i destinatari della norma** gli esercenti le seguenti attività:

- à gli esercenti **attività commerciali all'ingrosso**;
- à gli esercenti le **"forme speciali di vendita al dettaglio"**, ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a

¹ Pertanto, congiuntamente alla stabilizzazione dell'indennizzo, la norma ha anche ripristinato, sempre a decorrere dal 1.1.2019, l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo. Di conseguenza, gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, unitamente alla normale contribuzione dovuta, sono ora tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%.

titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza, ecc.;

à gli esercenti **attività di intermediazione** diversa da quella prevista dalla L. 204/85 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, ecc.

Per quanto attiene le **richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori**, come già specificato in passato, si **deve tener conto della cessazione definitiva dell'attività commerciale** del soggetto titolare.

Osserva

Il coadiutore può, pertanto, beneficiare dell'indennizzo **solo se ha cessato l'attività** in concomitanza e **per effetto della cessazione definitiva dell'attività esercitata dal titolare**.

L'erogazione dell'indennizzo deve essere **richiesta con riferimento all'ultima attività commerciale cronologicamente cessata**.

Osserva

Non può, pertanto, **fruire del beneficio il soggetto che**, dopo aver cessato un'attività di commercio rientrante nell'ambito di applicazione della norma, **abbia successivamente cessato un'altra attività non indennizzabile**.

Requisiti e condizioni

L'indennizzo spetta ai soggetti di cui sopra, a condizione che:

- ù abbiano compiuto almeno **62 anni, se uomini**, ovvero almeno **57 anni, se donne**;
- ù **risultino iscritti**, al momento della cessazione dell'attività, **per almeno 5 anni**, in qualità di titolari o di coadiutori, alla **Gestione dei contributi** e delle prestazioni previdenziali **degli esercenti attività commerciali**.

Osserva

L'INPS ha precisato che **i 5 anni non devono essere necessariamente continuativi**, ma devono sussistere al momento della cessazione dell'attività lavorativa ed essere connessi all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo.

L'erogazione dell'indennizzo è altresì **subordinata alla condizione che i predetti soggetti**:

è **abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale**;

Osserva

La cessazione deve essere definitiva e riguardare l'intera attività commerciale esercitata. **Non possono**, pertanto, fruire dell'indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d'azienda);

- è **si siano cancellati dal Registro delle imprese** presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA;
- è abbiano **riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza amministrativa** di cui erano intestatari o abbiano comunicato la cessazione dell'attività commerciale all'ente comunale.

Osserva

In caso di **titolarità di più autorizzazioni**, la riconsegna deve riguardare **tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso**.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i **oggetti che hanno ceduto**, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, **venduto o donate solo alcune**.

Per le ipotesi in cui, in **capo all'avente diritto all'indennizzo**, risultino omissioni contributive, **sarà possibile compensare l'omissione contributiva sull'ammontare dell'indennizzo**, nei limiti di un quinto.

Osserva

Tale possibilità è esclusa nei casi in cui **il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d'impresa**, pur in presenza del relativo obbligo.

Decorrenza

L'indennizzo spetta **dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**.

Osserva

Nell'ipotesi in cui la **cancellazione dal Registro delle imprese abbia una data successiva alla**

domanda di indennizzo, la decorrenza del trattamento sarà differita al primo giorno del mese successivo all'avvenuta cancellazione.

La domanda

La **domanda deve essere presentata all'INPS**:

- ù **direttamente dal cittadino** in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio "Domanda Indennità commercianti", accessibile dal sito INPS;
- ù per il **tramite dei Patronati** o degli altri soggetti abilitati all'intermediazione delle istanze di servizio all'INPS;
- ù **tramite il Contact Center INPS**.

Osserva

Le domande già presentate, a decorrere dal 1.1.2019, utilizzando il vecchio modello, **non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d'ufficio** tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

In caso di esaurimento delle risorse non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo.

Le cause di incompatibilità

L'indennizzo è **incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale.**

Osserva

Il soggetto richiedente non deve, pertanto, **svolgere attività lavorativa** né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.

L'erogazione dell'indennizzo **cessa dal primo giorno del mese successivo** a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività **di lavoro autonomo, subordinato o occasionale.**

Osserva

Cessata l'attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell'indennizzo, **non sarà possibile né ripristinare l'erogazione dello stesso**, né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata.

In merito ai rapporti tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazione ministeriale, la **prestazione è compatibile con l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto**, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

L'INPS ha, inoltre, precisato **che non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di "socio accomandante"** di una società in accomandita semplice.

Durata

L'indennizzo spetta **fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile** ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.

Osserva

Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell'età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. "finestre di accesso" (attualmente non vigenti), l'indennizzo spetta fino alla "prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia".

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti